

**DISCIPLINARE DELL'INRIM PER IL CONFERIMENTO DI ASSEgni DI RICERCA**

**approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2014**

## INDICE

Premessa

Disposizioni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Principi generali

Art. 3 Tipologie e requisiti

Art. 4 Durata

Art. 5 Selezione

Art. 6 Commissioni esaminatrici

Art. 7 Conferimento degli assegni

Art. 8 Decadenza e rinuncia all'assegno

Art.9 Trattamento economico

Art. 10 Valutazione dell'attività svolta

Art.11 Trattamento dei dati personali

Art. 12 Aspetti fiscali, previdenziali ed assistenziali

Tabella A

## DISCIPLINARE DELL'INRIM PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA

### **Premessa**

*Il presente Disciplinare è redatto a seguito del riordino della materia sugli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca operata dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riguardante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", che ha abrogato la previgente normativa costituita, essenzialmente, dalle disposizioni dell'art. 51 della legge 27 dicembre 2007, n. 449, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".*

*Il conferimento degli assegni di ricerca avviene mediante indizione di pubbliche selezioni per titoli e eventuale colloquio, che ottemperano agli obblighi di pubblicità, trasparenza, imparzialità ed anticorruzione delle pubbliche amministrazioni; con il presente Disciplinare si intende garantire la celerità del procedimento, garantire la funzionalità delle Commissioni esaminatrici, garantire la flessibilità prevedendo diverse tipologie di assegno.*

*Il presente Disciplinare si compone di n. 12 articoli, che rispecchiano i principi informativi della legge n. 240/2010 e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'INRIM.*

## Disposizioni

### ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Disciplinare, redatto in conformità ai disposti dell'art.22, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, regola il conferimento degli assegni di ricerca dell'INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, d'ora in avanti, Istituto), sia nell'ambito delle disponibilità di bilancio derivanti dal fondo di finanziamento ordinario dell'Istituto, sia nell'ambito delle disponibilità di altre fonti di finanziamento derivanti da specifici programmi di ricerca attinenti all'attività istituzionale dell'Istituto.

### ART. 2 Principi generali

Il conferimento degli assegni di ricerca avviene mediante l'indizione di pubbliche selezioni, per titoli ed eventuale colloquio, che assicurano una pubblica e trasparente valutazione comparativa dei candidati, idonea a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, in un'ottica di qualità ed efficienza, volta a garantire economicità e celerità del procedimento.

I bandi indettisi informano all'osservanza di principi oggettivi e trasparenti, e garantiscono imparzialità e pari opportunità, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici concorsi.

### ART. 3 Tipologie e requisiti

Gli assegni di ricerca possono essere conferiti a studiosi in possesso di diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. n. 509/1999 oppure alla laurea specialistica/magistrale (D.M. 5 maggio 2004) e di curriculum professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.

Sono previste le seguenti tipologie di assegni e i seguenti requisiti minimi di accesso a ciascuna tipologia:

- a. Assegni di ricerca "professionalizzanti": è richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. n. 509/1999;
- b. Assegni di ricerca "post-dottorali": è richiesto il possesso del titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale o di titolo equivalente conseguito all'estero;
- c. Assegni di ricerca "senior": è richiesto il possesso del titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale, oltre a due anni di esperienza scientifico-professionale, documentata anche da pubblicazioni scientifiche;
- d. Assegni di ricerca "grant" attivati su programmi di ricerca la cui normativa preveda in modo inderogabile i requisiti e la determinazione dell'importo da corrispondere.

Per i requisiti e per l'importo si fa riferimento a quanto indicato nel programma di ricerca.

Tutti i titoli di studio richiesti conseguiti all'estero dovranno essere stati preventivamente riconosciuti in Italia secondo la normativa vigente. L'equivalenza e/o l'equipollenza dei titoli di studio richiesti deve essere presentata contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione.

Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dall'Istituto o da altri Enti o Istituzioni di ricerca pubblici o privati, ad eccezione di quelle concesse dall'Istituto o da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari con soggiorni all'estero. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.

Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Istituto. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti dell'Istituto ed il personale di ruolo presso altri soggetti di cui alla legge n. 240/2010, comma 1, con contratto a tempo indeterminato e/o determinato.

Gli assegni di ricerca non sono compatibili con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

#### **ART. 4 Durata**

Gli assegni di ricerca hanno una durata compresa tra uno e tre anni e, a seguito di eventuali rinnovi, non potranno comunque avere una durata complessiva superiore a quattro anni, come previsto dall'art. 22 della legge n. 240/2010, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

#### **ART. 5 Selezione**

Gli assegni sono conferiti a seguito di espletamento di pubbliche procedure di selezione per titoli ed eventuale colloquio. Ove per l'assegno sia previsto il colloquio la data e il luogo di espletamento sono indicati nel bando di concorso o comunicato per iscritto ai candidati ammessi a partecipare, almeno 20 giorni prima della prova stessa.

I bandi di selezione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto e sul sito del Miur, per un periodo coincidente con la scadenza del bando e comunque non inferiore ai 15 giorni. Per assicurare la massima diffusione, saranno poste in essere ulteriori forme di pubblicità in caso di espressa richiesta e indicazione delle modalità da parte dei finanziatori dei programmi di ricerca.

I bandi dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- a- Tema della ricerca
- b- Divisione dell'Istituto interessata
- c- Tipologia e importo

- d- Durata
- e- Informazioni sulle specifiche funzioni da svolgere
- f- Modalità e termini di presentazione delle domande e correlati titoli.

I candidati sono sempre ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Direttore generale dell'Istituto può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

#### **ART. 6 Commissione esaminatrice**

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore generale secondo i disposti di cui al DPR 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. Il Responsabile della ricerca proponente l'assegno non può far parte della Commissione esaminatrice. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da personale dipendente dell'INRiM.

La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri di valutazione con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea, conseguiti in Italia e/o all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e/o Istituzioni di ricerca, pubblici e/o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.

La Commissione esaminatrice si atterrà ai criteri stabiliti in ciascun bando, a quanto prescritto nel presente Disciplinare e alle prescrizioni normative vigenti in materia di pubblici concorsi per titoli e colloquio. Ai candidati ammessi alla selezione dovrà essere comunicato a cura della Commissione il calendario del colloquio, secondo la normativa vigente. Il punteggio riportato dai singoli candidati nella valutazione dei titoli sarà reso pubblico mediante affissione sul sito istituzionale dell'INRiM, a cura della Commissione esaminatrice, prima dello svolgimento del colloquio.

La seduta d'esame del colloquio è pubblica. La Commissione potrà svolgere la propria attività attraverso l'utilizzo di modalità telematiche e potrà effettuare il colloquio con modalità a distanza utilizzando supporti informatici audio/video.

Al termine dei propri lavori la Commissione dovrà formare la graduatoria finale di merito secondo ordine decrescente del punteggio finale ottenuto, che sarà resa pubblica sul sito istituzionale dell'Istituto dopo l'accertamento della regolarità delle operazioni concorsuali. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più giovane di età.

In caso di rinuncia da parte del vincitore l'assegno su richiesta del proponente previo parere favorevole del Responsabile di Divisione può essere conferito al candidato che segue il vincitore, nella graduatoria di merito.

## **ART. 7 Conferimento degli assegni**

Entro quindici giorni dall'approvazione della graduatoria il Direttore generale conferisce al vincitore l'assegno di ricerca di durata e importo pari a quelli indicati nel bando di selezione, con indicazione della data di inizio dell'attività. Il vincitore, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della comunicazione del conferimento dell'assegno, dovrà far pervenire formale dichiarazione di accettazione. Eventuale differimento della prevista data di inizio di attività, è consentito, previa richiesta motivata, nei casi di maternità, malattia o grave impedimento sopravvenuto, (in quest'ultimo caso, previo consenso del Responsabile della ricerca).

L'interruzione dell'attività motivata da maternità, malattia di durata superiore a trenta giorni o da grave impedimento sopravvenuto che comporti il mancato svolgimento dell'attività di ricerca per un periodo superiore a trenta giorni, comporta la sospensione dell'erogazione dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa. Il termine finale di scadenza dell'assegno di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione.

Il titolare di assegno di ricerca svolge la propria attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal Responsabile della ricerca, senza vincolo d'orario predeterminato dalla lettera di conferimento, nel vincolante rispetto delle norme regolamentari vigenti nell'Istituto ed è tenuto all'osservanza delle procedure e delle norme in materia di sicurezza.

## **ART. 8 Decadenza e rinuncia all'assegno**

Il vincitore dell'assegno che non faccia pervenire all'Istituto, entro il termine perentorio di quindici giorni di cui all'articolo precedente, la dichiarazione di formale accettazione dell'assegno, è dichiarato decaduto dal diritto all'assegno.

Il titolare dell'assegno che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'assegno, con motivato decreto del Direttore generale, su indicazione del Responsabile della ricerca.

Qualora il titolare dell'assegno, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività intrapresa e intenda rinunciare anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile della ricerca e al Direttore generale dell'Istituto.

#### **ART. 9 Trattamento economico**

L'importo dell'assegno di ricerca, nel rispetto dell'importo minimo stabilito nel D.M. 9 marzo 2011, n. 102, in Euro 19.367,00, è indicato per ciascuna tipologia, nell'allegata tabella A. Per la tipologia di assegno "senior" sono previsti 3 importi distinti. L'accesso a questa tipologia può avvenire con un importo superiore a quello iniziale per particolari professionalità, che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell'attività di ricerca.

Gli assegni sono erogati in ratei mensili posticipati.

Per gli assegni di ricerca "grant" e per gli assegni di ricerca attivati su programmi di ricerca o formazione alla ricerca finanziati o cofinanziati da Enti nazionali o internazionali la cui normativa specifica preveda in modo inderogabile la determinazione dell'importo da corrispondere, gli importi previsti in Tabella A possono essere derogati.

L'importo dell'assegno non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia e/o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca.

Nell'ambito della durata prevista per l'assegno non è consentita l'attribuzione di importi appartenenti a tipologie diverse da quelle previste per la tipologia d'ingresso di cui al bando di selezione.

#### **ART. 10 Valutazione dell'attività svolta**

Il titolare dell'assegno e il Responsabile della ricerca trasmettono al Responsabile di Divisione, prima della scadenza dell'assegno, una documentata relazione dalla quale risulti lo stato di avanzamento della ricerca. Il Responsabile di Divisione valuterà la relazione con giudizio motivato e insindacabile e si esprime sulla rinnovabilità dell'assegno che sarà disposta, in caso di valutazione positiva e fatte salve ulteriori verifiche non ostative, con decreto del Direttore generale.

#### **ART. 11 Trattamento dei dati personali**

I dati personali forniti dai candidati sono utilizzati, ai sensi del D.Lgs.vo n. 196/2003, per le finalità di gestione della procedura di selezione e delle procedure correlate.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di selezione.



#### **ART. 12 Aspetti fiscali, previdenziali ed assistenziali**

Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della l.n.476/1984 e in materia previdenziale quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della l.n.335/1995 e s.m.i., in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12/7/2007 pubblicato nella G.U. n. 247 del 23/10/2007 e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della l. n.296/2006 e s.m.i. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'Istituto fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

**TABELLA A**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>IMPORTO ASSEGNO (€)</b>
<b>A) Assegni professionalizzanti</b>	<b>24.000</b>
<b>B) Assegni post dottorali</b>	<b>28.000</b>
<b>C) Assegni senior</b>	<b>30.000</b>
	<b>33.000</b>
	<b>35.000</b>
<b>D) Assegni grant</b>	<b>Importo previsto nel progetto di ricerca</b>